NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE MILITARE

Art. 1

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

In relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' fissata:

a) in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilita' in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della citata tabella E. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresi' ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai pensionati di guerra affetti da invalidita' comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. I soggetti che alla data del 1° gennaio 2006 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dalla presente legge con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti gia' competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto. (1) (2) (3)

Versione in vigore dal 1 marzo 2015, non più in vigore dal 1 marzo 2017 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
Estremi	Legge 7 febbraio 2006, n. 44

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 3 dicembre 2009, n. 184, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto.

(2) La L. 3 dicembre 2009, n. 184, come modificata dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2013 e 2014 mediante corresponsione nel 2013 e 2014 dell'assegno ivi previsto."

(3) La L. 3 dicembre 2009, n. 184, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2015 e 2016 mediante corresponsione nel 2015 e 2016 dell'assegno ivi previsto".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-in-materia-di-assegno-sostitutivo-dell/art-1-assegno-sostitutivo-dell-accompagnatore-militare/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it